



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia

di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

* * *

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

[REDACTED]

Presidente

Giudice Rel.

Giudice

nel procedimento iscritto al n.r.g. 14702/2025, promosso da:

[REDACTED]

con il patrocinio dell'Avv. LOSCERBO FABIO

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

RESISTENTE CONTUMACE

Pubblico Ministero in sede

INTERVENIENTE NECESSARIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.

FATTO

1. Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 18/10/2025, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscergli il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di [REDACTED] notificatogli il 7/10/2025, a seguito di sua istanza datata 22/02/2023.

2. La Commissione Territoriale ha espresso parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno, dopo aver verificato l'inserimento sociale del richiedente, la natura dei vincoli familiari, il tempo di permanenza sul territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine, ritenendo che la mancata produzione di elementi in grado di attestare

l'avvenuta integrazione sociale sul territorio, non consentisse di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile con il rimpatrio.

3. L'istante, pertanto, ha presentato ricorso dinanzi a Questo Tribunale lamentando, in caso di rimpatrio, una lesione del rispetto della vita privata, dato il suo percorso di integrazione portato avanti sul territorio nazionale.

3.2. Il Ministero dell'Interno, regolarmente notificato non si è costituito in giudizio, né ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35-*bis* comma 8 D.lgs. n. 25/2008.

3.3. All'udienza fissata per la comparizione delle parti del 16/04/2026 è comparso il ricorrente che dichiara "di essere arrivato in Italia 5 anni fa, vivo in provincia [redacted] con mia [redacted]. Sono sposato [redacted]. Lavora in un'azienda che [redacted]. Lavoro dal lunedì al venerdì 8 ore al giorno." La difesa ha rappresentato di avere depositato telematicamente documentazione inerente i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, seconda parte D.lgs. N. 286/1998, ha chiesto la decisione.

La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.

DIRITTO

4. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

4.1. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia "in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25", come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.

5. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente *ratione temporis*, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020. Difatti, il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale il 23.08.2021 quindi in data antecedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 20/2023 (11 marzo 2023). Dunque, non si applicano, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, "*per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente*".

6. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di [redacted] ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.

7. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.

8. Nel merito, si osserva che nel caso di specie non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).

9. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (*“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”*).

Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui *«il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...). La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”»*.

Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: *“In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del*

1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, Giacomelli c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, Niemietz c. Germania: *“There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of ‘private life’ should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”*).

10. Ciò detto, nel caso di specie è indubbio che, nei cinque anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia ivi radicato la propria identità sociale, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.

L'inserimento nel contesto sociale è confermato anche dal fatto che il ricorrente vive in provincia di [redacted] insieme al fratello. Ad ogni modo, la moglie e i quattro figli vivono ancora in [redacted]

Dalla documentazione in atti si rileva, soprattutto, l'attività lavorativa svolta inizialmente alle dipendenze della società [redacted] nel settore dei servizi e supporto alla produzione agricola. Il rapporto di lavoro risulta avviato in data 14 dicembre 2021, con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale orizzontale, come risulta dalla Comunicazione Unificato Unilav. Da ultimo, in data 15.11.2025 ha concluso un

contratto a tempo indeterminato [redacted] con la mansione di facchino presso la sede di [redacted] (cfr. comunicazione obbligatoria Unilav). In sede di audizione in Tribunale, ha dichiarato di lavorare in un'azienda che alleva le galline dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno.

Grazie allo svolgimento di attività lavorativa, il ricorrente ha percepito negli anni di permanenza in Italia redditi pari a circa: per il 2021 imponibile [redacted] riferito alle prime settimane di lavoro; per il 2022 imponibile [redacted] retribuite; per il 2023 imponibile [redacted] retribuite; per il 2024 imponibile [redacted] giornate retribuite [redacted] estratto conto previdenziale, flussi UNIEMENS relativi agli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, buste paga 2026).

Tali redditi, di importo crescente nel corso degli anni, attestano il miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente.

11. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un *"bisogno sociale imperativo"* (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, Odievre c. Francia; Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, Olsson c. Svezia). Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata *"per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"*. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo.

Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato nel provvedimento impugnato né dalla resistente, tra l'altro rimasta contumace.

12. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare

le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.

Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.

La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: *“In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240).*

13. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che *«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente»*, sicché per le osservazioni sopra riportate (cfr. § 5), si ritiene applicabile la disciplina previgente, sicché lo stesso **ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.**

14. Nulla per le spese atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formati e comunque consolidati nel corso del giudizio e attesa la contumacia del convenuto.

P.Q.M.

Visto l'art. 281-*terdecies* c.p.c.,

definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,

accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;

nulla per le spese.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna, l'8/05/2026.

Il Giudice est.

Il Presidente

